



GUARDIA DI FINANZA ACCADEMIA

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Largo Giovanni Barozzi n. 1 - Bergamo - Tel. 035 404 3601

P.E.C.: bg0200000p@pec.gdf.it - Mail: bg0200217@gdf.it

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.A., per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di "catering completo" a mezzo self-service e del "servizio a tavola" riservato agli Allievi Ufficiali nella forma di ristorazione in loco, presso l'Accademia della Guardia di Finanza (e relative sedi dei "campi d'arma"). CIG 9237338C74. Numero gara attribuito dall'ANAC: 8570845

QUESITO 5 DEL 15.06.2022

La società è stata costituita nel settembre 2019 con inizio attività a febbraio 2020 [...] e a marzo 2021 ha iniziato attività di mensa presso pubblico esercizio.

A seguito della pubblicazione del succitato bando, la [...] vorrebbe parteciparvi anche se attiva da meno di tre anni.

Ma nonostante il breve periodo di attività, la società ritiene di possedere le capacità economico-finanziarie (come si evince dai bilanci depositati) per poter aderire a tale bando e avrebbe le capacità per espletare tale compito, anche se a causa emergenza epidemiologica Covid non ha mai effettuato un vero e proprio servizio mensa (attività aperta nel 2021).

Di conseguenza a tutto ciò, la società [...], vorrebbe sapere se fosse possibile, con questi requisiti, partecipare o meno al suddetto bando. [...]

RISPOSTA

L'allegato XVII del Codice degli Appalti prevede la possibilità di provare la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico anche mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Recente giurisprudenza amministrativa (sentenza n. 10912/2020 del TAR Lazio) si è pronunciata sulla questione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione del fatturato globale e del fatturato specifico da parte di imprese che operino da una data che non consenta di raggiungere il lasso di tempo richiesto dal bando di gara.

Il TAR Lazio ha in particolare affermato che nel caso di impresa che operi da una data che non consenta di raggiungere il lasso di tempo (triennio) richiesto dal bando di gara:

- il requisito (meramente finanziario) del fatturato globale può essere dimostrato tenendo conto di un periodo di tempo minore, sulla base della media annua del periodo di operatività dell'impresa, offrendo tale riparametrazione sufficienti garanzie in merito alla solidità finanziaria e alla possibilità dell'impresa aggiudicataria di assumersi gli oneri delle spese del successivo affidamento;

- ciò, invece, non è possibile con riferimento ai requisiti di “esperienza”, quali il fatturato specifico, ossia a requisiti riferiti allo svolgimento di una determinata attività per un certo numero di anni. La *ratio* del requisito del fatturato specifico è garantire che l’impresa aggiudicataria abbia l’esperienza sufficiente a gestire in modo soddisfacente l’appalto. Riparametrare tale requisito sulla base del periodo di tempo (inferiore) di operatività dell’azienda (ovvero a partire dalla data in cui l’attività ha avuto avvio) comporterebbe la violazione di tale *ratio* perché non verrebbe assicurata l’esperienza ritenuta necessaria. In questa ipotesi, l’assenza del requisito può eventualmente essere compensata mediante il ricorso all’avvalimento o con il ricorso al raggruppamento temporaneo di imprese.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella delibera n. 711 del 23 luglio 2019, ha ribadito che i requisiti di capacità economica e finanziaria sono volti a misurare la solidità patrimoniale dell’offerente e sono comprovabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 86, comma 4, del Codice “mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I”, il quale a sua volta stabilisce che “di regola, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: (...) c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili”. Nell’ambito, dunque, della dimostrazione della capacità economico-finanziaria il legislatore ha espressamente contemplato, per le imprese neo-costituite, la possibilità di dimostrare la propria solidità patrimoniale parametrando il requisito previsto nel bando alla data di costituzione dell’impresa e agli anni di effettivo esercizio dell’attività.

Il paragrafo 7 della *lex specialis* stabilisce i requisiti speciali e i mezzi di prova per partecipare alla gara in oggetto: il paragrafo 7.1 tratta i requisiti di idoneità, il paragrafo 7.2 i requisiti di capacità economica e finanziaria, il paragrafo 7.3 i requisiti di capacità tecnica e professionale. Pertanto si rinvia alla lettura del paragrafo 7 del Disciplinare di Gara.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Cap. Gabriele Hamel)